

Statuto
approvato dall'Assemblea dei Soci
a Terni il 14 settembre 1988

Art. 1 – Scopo

Nello spirito di servizio e di comunione promosso dal Concilio Ecumenico Vaticano II, viene costituita l'*Associazione Italiana dei Professori di Storia della Chiesa*, al fine di favorire specialmente tra il clero italiano lo studio della Storia della Chiesa e di rendere più efficiente ed aggiornato l'insegnamento della disciplina.

L'Associazione non persegue fini di lucro.

Art. 2 – Soci

Possono essere membri dell'Associazione:

- a) i docenti di Storia della Chiesa delle Facoltà ecclesiastiche, dei Seminari e degli Studentati teologici religiosi italiani;
- b) i docenti e cultori di Storia della Chiesa e delle discipline affini in altre istituzioni ecclesiastiche e civili.

Si entra a far parte dell'Associazione mediante domanda indirizzata al Consiglio di Presidenza e relativa iscrizione all'Associazione.

Art. 3 – Attività

Le attività e le iniziative dell'Associazione sono:

- a) promuovere e appoggiare settimane di studio, corsi e incontri a carattere nazionale e regionale;
- b) favorire il coordinamento tra le diverse discipline interessanti la Storia della Chiesa;
- c) mantenere i rapporti con le istituzioni sia ecclesiastiche sia laiche, nazionali e internazionali, che promuovono gli studi storici e con tutte le iniziative culturali concernenti la Storia della Chiesa;
- d) collaborare con i centri di storia ecclesiastica locale;

- e) intrattenere rapporti di collaborazione con la «Rivista di Storia della Chiesa in Italia».

Art. 4 – Organizzazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci e il Consiglio di Presidenza, eletto dall'Assemblea e composto di 7 (sette) membri, 3 (tre) dei quali rappresentanti ufficialmente il Nord, il Centro, il Sud;
- b) l'Assemblea delibera in prima convocazione a maggioranza dei soci e in seconda convocazione a maggioranza dei presenti;
- c) il Consiglio di Presidenza, che dura in carica tre anni, elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente, il segretario, l'economocassiere;
- d) il Consiglio di Presidenza studierà e proporrà le iniziative concrete per attuare le finalità dell'Associazione;
- e) le informazioni sulle iniziative e le attività dell'Associazione verranno date mediante bollettino di informazione ai soci;
- f) per le spese di Associazione verrà richiesta ai soci quota annua di associazione.

Art. 5 – Modifiche

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate e sottoscritte da 10 (dieci) soci. Le modifiche vengono approvate dalla maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti all'Assemblea.

Art. 6 – Scioglimento

In caso di scioglimento della Associazione gli eventuali beni mobili e immobili avranno una destinazione decisa dall'Assemblea appositamente convocata e approvata dai 4/5 (quattro quinti) dei presenti.

Art. 7 – Sede

Sede provvisoria dell'Associazione è Roma.